

Accensione di debiti, lire 966,666.66.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 2,337,267.31.

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori, per memoria.

Partite che si compensano nella spesa, lire 22,760,647.50.

Ricuperi diversi, lire 1,560,000.

Totale della categoria terza, 30,848,421 lire e centesimi 47.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 40,792,572.26.

Totale dell'entrata reale (*ordinaria e straordinaria*), lire 1,832,767,242.12.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 67,840,841.90.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. — *Parte ordinaria*, 1,791,974,669 lire e centesimi 86.

Entrate effettive. — *Parte straordinaria* lire 9,944,150.79.

Categoria seconda. — *Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)*.

Categoria terza. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 30,848,421.47.

Totale dell'entrata reale 1,832,767,242 lire e centesimi 12.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 67,840,841.90.

Totale generale, lire 1,900,608,084.02.

Procederemo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1906 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, nu-

mero 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed articolo 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1887, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N. alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. Quanto più rapidamente è possibile voglio toccare di una questione che pesa grandemente sull'economia nazionale, e intorno alla quale credo opportuno provocare una dichiarazione del ministro del tesoro.

È evidente che, nei prossimi anni, difficilmente il tesoro italiano potrà avere una disponibilità di cassa esuberante come quella attuale, tanti sono gli impegni ai quali va incontro il bilancio italiano, sia per le spese recentemente votate, sia per l'ordinamento del nuovo servizio ferroviario di Stato.

Orbene da ogni parte, malgrado l'esposizione della situazione che il ministro del tesoro ha fatta nella Camera, sorge il dubbio che l'avanzo non sia più sufficiente, e che anche le disponibilità di cassa non abbiano ad essere sufficienti per far fronte ai